

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PER LE PARI OPPORTUNITA' UOMO / DONNA

- ART. 1 - Istituzione e finalità**
- ART. 2 - Principi organizzativi**
- ART. 3 - Competenze**
- ART. 4 - Composizione e nomina**
- ART. 5 - Funzionamento**
- ART. 6 - Organi della Consulta**
- ART. 7 - Nomina e attribuzioni della Presidente**
- ART. 8 - Compiti dell'ufficio di Presidenza**
- ART. 9 - Modalità e strumenti di lavoro della Consulta**
- ART. 10 - Oneri finanziari**

Art. 1 ISTITUZIONE E FINALITÀ

- 1) E' istituita presso la Provincia di Avellino la Consulta Provinciale per le Pari Opportunità, quale organismo permanente, consultivo e di proposta del Consiglio e della Giunta.
- 2) In attuazione dei principi di parità sanciti dallo Statuto della Provincia di Avellino (art. 56), dagli artt. 3 e 37 della Costituzione Italiana, in conformità con i principi contenuti nella L.R. 14 del 23/2/87 la Consulta opera per rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e/o indiretta nei confronti delle donne, per valorizzare la differenza di genere e per favorire le condizioni di equilibrio della rappresentanza tra uomo e donna in tutti i luoghi decisionali del territorio provinciale.
- 3) La Consulta promuove rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione della parità e delle pari opportunità a livello provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.
- 4) Sulla base della Raccomandazione 635/84 del Consiglio della Comunità Europea e della Legge 125 del 10/4/91, la Consulta promuove e favorisce l'adozione di azioni positive per raggiungere le suddette finalità.

Art. 2 PRINCIPI ORGANIZZATIVI

- 1) La Consulta esercita le sue funzioni in piena autonomia, operando anche per un raccordo con amministratori e consiglieri e con le donne elette negli Enti Locali del territorio provinciale.
- 2) La Consulta , per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale della collaborazione di Enti pubblici e privati, di Associazioni femminili, Associazioni sindacali, imprenditoriali e di categoria, nonché di tutti gli organismi interessati ed esperti della condizione femminile.
- 3) Tale collaborazione si esplica:
 - a) attraverso momenti partecipativi su temi specifici, a richiesta delle singole Associazioni o Enti; con la partecipazione delle Associazioni e degli Enti a gruppi di lavoro istituiti nell'ambito della Consulta.
 - b)

Art. 3 COMPETENZE

- 1) La Consulta per il perseguimento delle sue finalità ed in relazione all'attività degli organismi di rappresentanza regionali ed internazionali che si occupano di parità e pari opportunità:
 - a) promuove ed attua indagini e ricerche sui percorsi dell'identità femminile e sulla condizione delle donne del territorio provinciale;
 - b) opera per favorire l'accesso delle donne nel mercato del lavoro e per incrementare le opportunità di formazione e di progressione professionale delle donne stesse, In ottemperanza delle normative regionali, nazionali ed internazionali. Sviluppa e promuove interventi nel mondo della scuola in collaborazione con le istituzioni preposte per rafforzare la soggettività femminile docente, per educare le nuove

generazioni al riconoscimento e alla valorizzazione della differenza di genere, eliminando gli stereotipi sessisti presenti nella comunicazione scritta, orale e mass mediale;

- c) attraverso gli uffici della Provincia promuove iniziative che favoriscano la visibilità della cultura delle donne sia nel campo del sapere (storia, sociologia, filosofia, psicologia, pedagogia, medicina, etc) sia nel campo del saper fare (professioni tradizionali e non, imprenditoria, cinema, teatro, giornalismo, arte, scrittura, etc);
- d) attraverso gli uffici della Provincia attua iniziative dirette a promuovere condizioni familiari di piena corresponsabilità della coppia che consentano alla donna di rendere compatibile l'esperienza familiare con l'impegno pubblico, sociale, professionale;
- e) favorisce la costituzione di reti di relazioni con l'associazionismo femminile locale regionale, nazionale, ma anche a livello comunitario ed extracomunitario, per rendere operante il diritto alla diversità nella comunanza di genere e per promuovere scambi di esperienze, di elaborazioni e di proposte;
- f) attua interventi tesi a creare memoria storica di progetti realizzati nel corso della legislatura, anche per garantire una continuità dei progetti in corso:

2) La Consulta per il perseguimento delle sue finalità ed in relazione all'attività dell'Amministrazione Provinciale:

- a) può chiedere al Consiglio ed alla Giunta Provinciale il riesame di un atto deliberativo se ritenuto in contrasto con i principi di parità e pari opportunità. *Gli organi in questione forniscono risposta, attraverso i loro Presidenti, entro un termine di 30 giorni, sull'ammissibilità della richiesta.*
- b) promuove e sostiene la presenza delle donne nelle nomine e negli incarichi di competenza provinciale;
- c) formula proposte di codici di comportamento per definire regole di condotta conformi alla parità e opera affinché gli strumenti di comunicazione sociali superino atteggiamenti stereotipati e comportamenti discriminatori nei confronti dell'immagine della donna;
- d) collabora con il Comitato d'Ente pari opportunità al fine di superare ogni eventuale condizione di svantaggio del personale femminile in servizio presso la Provincia;

a) 3) La Consulta al fine di ottemperare ai principi della Legge 267/ 2000 e della Legge 241/90 nonché allo Statuto provinciale attraverso l'ufficio pari opportunità e nei limiti previsti dalle disponibilità finanziarie:

- b) a) *può provvedere* al reperimento, acquisto, conservazione e diffusione di ogni tipo di materiale sulla cultura di genere e sulla condizione femminile, organizzando iniziative in tal senso al fine di favorire la più ampia conoscenza verso le cittadine e i cittadini;
- c) b) allo scopo di una migliore utilizzazione di tali fondi, istituisce un archivio documentario e può organizzare il prestito dei libri ;
- c) favorisce la conoscenza della normativa e delle politiche riguardanti le donne, *nonché* dei risultati di indagini e ricerche, assumendo iniziative di informazione rivolte alle istituzioni e al mondo del lavoro nel suo complesso;
- d) provvede su richiesta scritta a rendere visibile ogni atto programmatico e/o deliberativo prodotto dalla Consulta stessa o dall'ufficio Pari Opportunità. all'interno delle proprie competenze.

4) La Consulta predisporre una relazione annuale sull'attività svolta e un documento programmatico per l'anno successivo contenente la previsione di spesa per la sua

attuazione; essi vengono trasmessi possibilmente entro il 30 Ottobre di ogni anno, e comunque prima dell'approvazione del bilancio preventivo, per il tramite del responsabile competente che ne verifica la compatibilità con la disponibilità finanziaria, nel rispetto della razionalità, economicità e uniformità della spesa, al Presidente dell'Amministrazione provinciale, al Presidente del Consiglio e alla conferenza dei Capigruppo.

- 5) La Consulta si pone come punto di riferimento e di confronto con i soggetti pubblici, con particolare riguardo agli Enti Locali e al Provveditorato agli Studi e con soggetti privati quali, in particolare, le Associazioni e i Gruppi, organizzati e non, delle donne, svolgendo attività di:
- informazione e consulenza in materia di pari opportunità e cultura di genere
 - informazione di iniziative culturali.

ART. 4 COMPOSIZIONE E NOMINA

- 1) Della Consulta fanno parte di diritto la Consigliera di Parità provinciale, nominata dal Ministero del lavoro, le elette del Consiglio provinciale e le componenti la Giunta provinciale.
- 2) Oltre che dalle consigliere di diritto, di cui al comma precedente, la Consulta è composta da non più di 15 *donne*, elette con le procedure specificate nei commi seguenti.
- 3) Il Presidente del Consiglio Provinciale provvede a dare pubblicità all'istituzione della Consulta attraverso bando *e/o* lettera, mediante i quali si invitano i soggetti individuati al comma successivo a presentare proposte di candidature, per la parte elettiva della Consulta , entro un termine di 30 giorni.
- 4) Le candidature *devono* essere proposte da Enti Locali (Provincia, Comuni, Circoscrizioni); dalle Associazioni culturali, ricreative, ambientali e da Associazioni e movimenti femminili presenti ed operanti nella Provincia; dalle Organizzazioni politiche; dalle Organizzazioni sindacali; dalle Organizzazioni imprenditoriali e cooperative; dall'Università; dal Provveditorato agli Studi; dall'ASL; dagli Albi professionali; da Enti culturali e da singole *persone*;
- 5) Le candidate devono possedere competenza ed esperienza sul versante della parità e delle pari opportunità, nei campi storico, giuridico, economico, scientifico, ecologico, sociologico, psicologico, pedagogico, sanitario, della comunicazione mass-mediale, del lavoro, della formazione professionale, della pianificazione territoriale, dei servizi sociali, della tutela dell'ambiente, della valorizzazione dei beni culturali, della produzione artistica, nonché in ulteriori ambiti di interventi riconducibili alle funzioni e ai compiti della Commissione stessa.
- 6) La proposta di candidatura deve essere presentata al Presidente del Consiglio Provinciale , tramite domanda scritta corredata da un curriculum dal quale risulti il possesso di una o più competenze specificate al comma precedente.
- 7) Il Presidente del Consiglio Provinciale esamina le domande pervenute, con l'assistenza del Segretario Generale; le candidature non escluse per mancanza dei requisiti richiesti, vengono presentate e illustrate al Consiglio Provinciale dal Presidente, entro 15 giorni dalla scadenza del bando *e/o* lettera/invito.

8) Il Consiglio provinciale procede alla nomina delle componenti la Consulta, in riferimento alle candidature avanzate, adottando criteri che *tendenzialmente* assicurino la più ampia rappresentatività territoriale del tessuto culturale, sociale ed economico della Provincia. La nomina avviene mediante votazione segreta e voto limitato.

ART. 5 FUNZIONAMENTO

- 1) La Consulta resta in carica per la durata del Consiglio Provinciale che l'ha eletta ed esercita le sue funzioni fino all'elezione della nuova Consulta che deve avvenire entro 90 giorni dall'insediamento del Consiglio Provinciale.
- 2) La Consulta si riunisce almeno una volta ogni due mesi, ed è convocata dalla Presidente con il *recapito* dell'ordine del giorno al domicilio delle sue componenti, cinque giorni prima della data delle riunioni. *Le sedute sono di norma pubbliche, salvo il caso che vengano trattati argomenti riguardanti fatti ed apprezzamenti personali.*
- 3) La Presidente è tenuta a convocare la Consulta, in un termine non superiore a dieci giorni, quando lo richiedano un quinto delle componenti, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
- 4) Le decisioni della Consulta sono assunte a voto palese, salvo che sulle questioni riguardanti fatti e apprezzamenti personali o argomenti per i quali la Consulta decida di procedere con voto segreto su proposta di almeno 1/5 delle componenti.
- 5) Per la validità delle sedute della Consulta è necessaria, in prima convocazione, la presenza delle maggioranza assoluta delle componenti, mentre in seconda convocazione le sedute sono valide con la presenza di 1/3 delle componenti.
- 6) La Consiglieria decade dalla carica in caso di assenza ingiustificata a tre adunanze consecutive della consulta .La decadenza è pronunciata dalla Consulta previa contestazione del fatto all'interessata da parte della Presidente, sentite le controdeduzioni della Consiglieria interessata alla quale deve essere assegnato un termine non inferiore ai 15 giorni per la presentazione. Alle dichiarazioni di decadenza fa seguito la surroga da parte del Consiglio provinciale che eleggerà la nuove Consiglieria entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione che la Presidente deve fare al presidente del Consiglio Provinciale nei 15 giorni successivi alla dichiarazione di decadenza.
Il Consiglio provinciale eleggerà la nuova Consiglieria scegliendola dall'elenco delle candidate di cui al precedente articolo 4.
- 7) Delle sedute della commissione viene redatto un verbale a cura del personale assegnato all'Ufficio Pari Opportunità. Le componenti che vogliono far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali le dettano o ne forniscono il testo scritto durante la seduta.
- 8) Il verbale di ogni seduta resta agli atti raccolti in apposito registro, è firmato dalla Presidente e dal dipendente assegnato all'Ufficio Pari Opportunità che svolge funzioni di segretariato .Tale verbale è sottoposto all'approvazione della Consulta nella prima seduta utili successiva .

ART. 6 ORGANI DELLA CONSULTA

- 1) Sono Organi della Consulta : La Presidente e l'Ufficio di Presidenza, composto dalla Presidente e da due Vicepresidenti.
- 2) La Presidente è nominata con le procedure previste al successivo art.7.
- 3) Le due Vicepresidenti sono nominate dalla Presidente.
- 4) L'Ufficio di Presidenza ha la stessa durata della Consulta.

ART. 7 NOMINA E ATTRIBUZIONI DELLA PRESIDENTE

- 1) La Presidente, ai sensi dell'art. 37 dello statuto, è nominata dal Presidente della Provincia, su proposta della Consulta stessa, adottata a maggioranza. A tale scopo la Consulta si riunisce entro 15 giorni dalla nomina da parte del Consiglio provinciale e, in questa occasione, essa è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia.
- 2) La Presidente ha la rappresentanza della Consulta e all'interno e all'esterno della Amministrazione Provinciale.
- 3) Essa convoca, stabilendo l'Ordine del Giorno, la Consulta e ne coordina tutte le attività.
- 4) La Presidente può designare una delle due Vicepresidenti oppure, ove esse siano indisponibili o che particolari ragioni di luogo o di materia lo consiglino, singole componenti della Consulta a rappresentarla in riunioni a tema specifico o in pubbliche manifestazioni.
- 5) Essa affida compiti od incarichi temporanei alle singole componenti della Consulta in relazione alle singole competenze delle stesse.

ART. 8 COMPITI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

- 1) Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza precedono di almeno due giorni le riunioni della Consulta al fine di concordare le linee guida degli argomenti proposti all'ordine del giorno.
- 2) L'Ufficio di Presidenza ha il compito:
 - a) di curare che le attività della Consulta siano dirette al progressivo raggiungimento dei fini istituzionali di cui all' Art. 1;
 - b) di dare piena attuazione alle attività deliberate dalla Consulta ;
 - c) di assicurare rapporti con gli amministratori e dirigenti della Provincia, con i Comuni del territorio provinciale e con quelli di altre Province, con Enti, Associazioni ed Organizzazioni esterne;
 - d) di programmare una turnazione di presenza delle componenti presso l'Ufficio al fine di assicurare continuità di azione volta ad accogliere tutte le istanze della cittadinanza *da riportare successivamente alla Consulta e Pari Opportunità* ;

- e) di predisporre il documento programmatico da discutere in sede di Consulta e da trasmettere entro i termini stabiliti al Presidente della Provincia, al Presidente del Consiglio ed ai Capigruppo Consiliari.
- f) di assumere in caso di urgenza, le decisioni di competenza della Commissione qualora questa non possa essere tempestivamente convocata; tali decisioni sono sottoposte alla Commissione nella prima seduta successiva.

ART. 9 MODALITÀ E STRUMENTI DI LAVORO DELLA CONSULTA

- 1) La Consulta svolge la propria attività attraverso la formazione di Gruppi di lavoro, a cui possono partecipare anche cittadine e cittadini esterni alla Consulta che ne facciano richiesta, ovvero dietro invito della Presidente o della Coordinatrice del Gruppo.
- 2) I gruppi di lavoro sono istituiti dalla Consulta che ne definisce la formazione, i compiti, la durata e le modalità di funzionamento in base a specifici progetti presentati nel Documento programmatico annuale.
- 3) Ogni Gruppo di lavoro è coordinato dalla Presidente o sua delegata, scelta tra le componenti della Consulta; la Coordinatrice delegata riferisce alla Presidente.
- 4) I verbali delle riunioni dei Gruppi di lavoro devono essere inviati all'Ufficio di Presidenza.
- 5) I Gruppi di lavoro possono, motivandone l'opportunità e previa autorizzazione della Presidente riunirsi in sedi diverse da quella ordinaria purché pubbliche.
- 6) Le componenti della Consulta possono essere autorizzate a partecipare, previa deliberazione della Giunta Provinciale, a convegni, seminari ed incontri di particolare rilevanza.

ART. 10 ONERI FINANZIARI

- 1) All'onere derivante dal funzionamento della Consulta per le Pari Opportunità tra uomo e donna l'Amministrazione Provinciale provvede mediante apposito stanziamento iscritto tra le spese di Bilancio di competenza provinciale.